

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Cod. Fisc. 96238930588

P. IVA 17420841003

Prot. 315.24.P

Roma, 16 aprile 2024

Spett.le
*Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria*
Ufficio 4
Ministero della salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Oggetto: *nota di richiesta di parere in tema di applicazione del D. Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20 che recepisce la Direttiva europea 2013/59/Euratom.*

Gentilissimi,

facendo seguito a diverse segnalazioni pervenute allo scrivente in merito all'applicazione della normativa in oggetto, si rappresenta quanto di seguito.

Nell'ambito dei criteri applicativi del D. Lgs. 101/20, l'Odontoiatra rientra nella definizione di medico specialista in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. Infatti, l'art. 159, comma 13, del D. Lgs 101/20 prevede che *"Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attività complementare stessa o dall'Odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica"*.

Tuttavia, nell'ambito di tale attività, non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici. Quindi, l'utilizzo di apparecchi radiologici è legato alla cosiddetta *"complementarietà"*, prevista nell'ambito di una precisa presa in carico del paziente con la non previsione di refertare o di eseguire indagini radiologiche a pazienti non in cura presso lo specifico studio.

L'utilizzo dei citati apparecchi radiologici prevede il rispetto di una serie di adempimenti, ivi compreso il controllo da parte di un esperto di radioprotezione (ERP). A tal riguardo, infatti, giova ricordare che lo stesso D. Lgs. 101/2020, all'art. 114, comma 2, lettera a) prevede che: *"I lavoratori autonomi sono tenuti ad acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, così come l'aggiornamento ai sensi dell'articolo 131"*.

Ciò avviene sistematicamente da parte di ciascun professionista esercente l'attività odontoiatrica nell'ambito di uno studio odontoiatrico monoprofessionale così come da parte dell'Odontoiatra identificabile quale datore di lavoro nell'ambito di una struttura odontoiatrica diversamente organizzata. Ambedue le forme organizzative possono, inoltre, prevedere la presenza di professionisti odontoiatri *"collaboratori"* in qualità di consulenti.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Cod. Fisc. 96238930588

P. IVA 17420841003

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 38, del D. Lgs. 101/2020 "l'esercente" viene individuato come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. È, quindi, il soggetto coinvolto, dal punto di vista normativo e legale, nella gestione dell'autorizzazione sanitaria, nella detenzione della apparecchiatura radiologica, nell'apertura, utilizzo e cessazione della pratica radiologica.

L'esperto di radioprotezione (ERP) è, invece, "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del sempre citato D. Lgs". La nomina dell'ERP è in capo solo ed esclusivamente all'esercente la professione di odontoiatra o al datore di lavoro, sempre odontoiatra nel caso di struttura diversa dallo studio monoprofessionale, in quanto in tutti e due i casi trattasi dei responsabili organizzativi della pratica radiologica.

Detto quanto sopra, appaiono pacifiche le responsabilità e gli adempimenti conseguenti, mentre per quanto in capo agli Odontoiatri che svolgono attività di radiodiagnostica complementare in qualità di lavoratori autonomi come "consulenti collaboratori" presso strutture odontoiatriche di terzi, da più parti vengono avanzati dubbi interpretativi nonostante una chiara nota (n. 6794/2023 del 7 giugno 2023) della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Con tale nota, la Federazione riteneva non sussistere alcun obbligo del Medico chirurgo specialista o dell'Odontoiatra che collabora presso una struttura gestita da terzi di nominare un proprio specifico personale ERP se non l'indicazione di partecipare, ai fini di radioprotezione, ai contenuti della relazione redatta dall'ERP della struttura ove esercitante la professione di odontoiatra in qualità di collaboratore. Tutto ciò, però, non sembra così pacifico visti i verbali di accertamento e prescrizione in materia di salute e sicurezza dell'Ispettorato del Lavoro elevati, negli ultimi mesi, ad alcuni professionisti, operanti in regime di collaboratore-consulente poiché ritenuti responsabili di inadempimento in termini di mancata nomina di un proprio specifico ERP.

Detto tutto quanto sopra, fermo restando le interpretazioni della FNOMCeO e quelle di pari tenore di questa Associazione Nazionale Dentisti Italiani, risulta auspicabile un parere dirimente di codesta Direzione generale anche al fine di evitare contenziosi ed inutili aggravii economici per la professione con inevitabili ricadute negative sull'attività di presa in carico del cittadino che necessita di cure odontoiatriche.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda

Da: [Presidenza ANDI pec](mailto:Presidenza%20ANDI%20pec)
A: ["dgprev@postacert.sanita.it"](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)
Cc: ["presidenza@andinazionale.it"](mailto:presidenza@andinazionale.it)
Oggetto: ANDI - c.a. Ufficio 4
Data: lunedì 22 aprile 2024 15:49:00
Allegati: [315.24 ANDI c.a. Ministero Salute Dir. prevenzione sanitaria 16.04.2024.pdf](#)
Importanza: Alta

Gentilissimi,

su indicazione del Presidente Nazionale ANDI Dott. Carlo Ghirlanda, sono ad inviare il documento allegato.

In attesa di un cortese riscontro al riguardo, si inviano distinti saluti.

michela baffigi



Assistente del Presidente

Lungotevere Raffaello Sanzio, 9

00153 - Roma

☎ 06 - 58331008 + 2

☎ 06 - 58301633

☎ 345/6866930

presidenza@pec.andi.it

🌐 www.andi.it